

STATUTO

CHIMERA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VINCHIATURO CB CONTRADA
MACERE SNC

Numero REA: CB - 212438

Codice fiscale: 01873710709

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Rep.N.2896 Racc.N.2315-----

-----**STATUTO**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA**-----

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE-----

È costituita con sede nel comune di Vinciatiuro (CB), la società cooperativa sociale denominata "**Chimera - Cooperativa sociale**".-----

La cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.-----

La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112.-----

ART. 2 DURATA-----

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**SCOPO - OGGETTO**-----

ART. 3 SCOPO-----

L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa.-----

La forma di Cooperativa è intesa a garantire autonomia gestionale.-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e della solidarietà ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-educativi e culturali di cui al successivo articolo 4.-----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.-----

La valorizzazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato e dei rapporti con i propri interlocutori sono al centro degli interessi della Cooperativa. Essa promuove le proprie attività

adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della comunità, della Pubblica Amministrazione e di ogni persona o Ente con cui venga in contatto.-----

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.-----

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi e degli altri enti con finalità di solidarietà sociale. (attua inoltre anche l'autogestione responsabile dell'impresa). Si promuove e valorizza il servizio civile volontario.-----

ART. 4 OGGETTO SOCIALE-----

La cooperativa si ispira ai principi espressi dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sottoscritta all'ONU il 10 dicembre 1948, dalla Convenzione dei diritti dell'Infanzia del 1989 e dalla Carta della Terra sottoscritta all'UNESCO nel 2000.-----

Operando secondo questi principi, la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività nel settore dell'assistenza sociale per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di interesse generale e di solidarietà sociale ed ha come oggetto:-----

- L'accoglienza e l'assistenza a stranieri, richiedenti asilo, rifugiati, extracomunitari, minori italiani e stranieri;-----

- L'assistenza sociale non residenziale;-----

- La gestione di servizio per l'immigrazione, l'accoglienza e la tutela dei migranti e dei richiedenti asilo;-----

- l'organizzazione e la gestione di strutture e progetti di accoglienza ed alloggio, protezione e integrazione a favore di italiani e stranieri migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, utilizzando immobili in proprietà, in affitto, in comodato, in concessione o con altre modalità previste dalla legge e provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;-----

- la gestione dei servizi di mensa e di ristorazione;-----

- la promozione culturale per integrare i modelli dell'abitare locale con quelli dei paesi di origine degli

immigrati;-----

- l'accompagnamento sociale degli immigrati nel superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati;-----
- la gestione tramite il lavoro dei soci di attività produttive e di servizio ricevendo in appalto servizi da Enti sia pubblici che privati;-----
- l'assistenza agli immigrati a disagio per l'alloggio in tutte le operazioni che li possono portare ad avere una casa in affitto o anche in proprietà, dalla cooperativa stessa, da enti pubblici o sul libero mercato immobiliare (a titolo esemplificativo: informazione e consulenza sulle procedure per ottenere gli alloggi popolari o il mutuo-casa, accompagnamento nell'espletamento delle pratiche burocratiche e bancarie); al fine di agevolare il socio, la Cooperativa potrà concedere ai soci stessi garanzie;-----
- la facilitazione dei processi di integrazione degli immigrati e delle loro famiglie, assumendo in maniera diretta o indiretta la gestione di attività sociali che dovessero richiedere l'uso di immobili a scopo associativo, educativo, ricreativo, sanitario, religioso o altro;-----
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi comprese ludoteche, mediateche, centri di documentazione e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;-----
- l'organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione e di tratta di esseri umani e di attività per la promozione delle pari opportunità di genere;-----
- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;-----
- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni, nei limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente;-----
- l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, migranti e soggetti in difficoltà;-----
- l'organizzazione e la gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego,

sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;--

- l'organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;-----
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;-----
- la gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la costituzione e gestione delle attività del banco alimentare, la ridistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate ed altre forme affini di solidarietà;-----
- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;-----
- tutelare e promuovere, attraverso un approccio basato sulla centralità della persona e sull'empowerment, i diritti umani, civili e all'inclusione sociale in particolare di donne, minori, migranti e persone svantaggiate;-----
- promozione di attività ed iniziative di animazione socio-culturale e sensibilizzazione, in particolare sul tema dell'inclusione.-----

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:-----

- a) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;-----
- b) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituente, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento;-----
- c) dare adesione e partecipazione ad enti e organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

d) promuovere la costituzione di Associazioni temporanee di impresa, Joint Venture, Associazioni Temporanee di Scopo, Contratti di Rete, Imprese a Rete, stipulare contratti di collaborazione a medio o lungo periodo con altri enti e società che intendano collaborare per il raggiungimento degli scopi indicati, contribuire alla costituzione di altre Imprese Sociali.-----

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibile alle cooperative iscritte al Registro delle Cooperative come tipo "A" o connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.---

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può dotarsi di ogni attrezzatura, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.-----

Nel perseguimento degli scopi la Cooperativa potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, creditizia, come pure assumere partecipazioni in società ed enti anche cooperativistici, che svolgono attività comunque connesse o affini a quelle della Cooperativa, nonché raccogliere prestiti da soci nell'ambito e nei limiti della legislazione vigente.-----

Sono vietate tutte quelle attività per legge riservate a soggetti dotati di particolari requisiti o iscritti in appositi albi o elenchi (C.d. professioni protette).-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

ART.5 SOCI-----

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.-----

Sono soci coloro che:-----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed

alle decisioni sulla loro destinazione;-----
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.-----

Il socio, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.-----

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art.2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali.-----

Possono altresì essere ammessi come soci i cittadini immigrati regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.-----

Possono inoltre essere soci gli Enti Pubblici e le Persone Giuridiche che hanno fra gli scopi sociali lo svolgimento di attività culturali, ricreative, di assistenza sociale, di istruzione, anche professionale.-----

Non possono essere soci operatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifiche autorizzazioni del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.-----

ART. 6 AMMISSIONE-----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.-----

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:-----

1.1'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza;-----

2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in

conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;-----

3. l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;-----

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;--

5. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa;-----

6. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.-----

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui l'art.5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei soci speciali prevista dall'art. 8 del presente statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale..

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

ART.7 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO- INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a

pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.-----

ART.8 SOCI SPECIALI-----

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.--
La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione speciale;-----
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;-----
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;-----
4. la misura massima del ristorno attribuibile.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione di bilancio.-----

Inoltre, egli non può rappresentare in assemblea altri soci.--

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 39 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nell'impresa.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall' art. 11 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizioni che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall' art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste

dall'art. 11.-----

ART.9 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI-----

I soci hanno diritto di:-----

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;-----
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;-----
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;-----
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, aderendo alla Società i soci si obbligano:-----

1. a versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:-----

- il capitale sottoscritto;-----
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

2. cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;-----

3. osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

4. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;-----

5. a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che persegua identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;-----

6. a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.---

a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio.-----

ART.10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o

scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente
statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il
socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non
si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi sociali.-----
Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.-----
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, alla
cooperativa, a mezzo di lettera raccomandata.-----
Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro
sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i
motivi che, a norma della legge e del presente statuto,
legittimano il recesso.-----
In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non
abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la
Società.-----
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se
ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente
statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di
conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del
socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo
il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella
Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.-----
ART.11 ESCLUSIONE-----
L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla
legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione
allorché:-----
1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei
regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali;-----
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento
delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali
debiti contratti ad altro titolo verso la Società;-----
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la
partecipazione alla società;-----
3. svolga o tenti di svolgere, in proprio o in qualsiasi
forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o
contraria agli interessi sociali, senza essere autorizzato
dal consiglio d'amministrazione;-----
4. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti
valutabili quale notevole inadempimento come delimitato
dall'art. 1455 C.C.;-----
5. in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.-----
Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto
nella categoria speciale di cui al precedente art.8 che non
abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista,
non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla
cooperativa.-----
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha
effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa,
in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di
Amministrazione su tale materia, saranno demandate al giudice
naturale.-----

ART.12 DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno.-----

ART.13 LIQUIDAZIONE-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso
esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata
a norma del successivo art. 41, la cui liquidazione avrà
luogo sulla base del-----
bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del
rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo
e, comunque, in misura mai superiore all'importo
effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.----
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso.-----

Art.14 MORTE DEL SOCIO-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il-----
rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella
misura e con le modalità di cui al-----
precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
quale risultino gli aventi diritto.-----

ART.15 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto
dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti
entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale
è diventato operativo.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel
termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del
consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.----

ART.16 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI·

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è
determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea
dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da
quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i
medesimi.-----

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di

lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.-----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello del lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.-----

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d. lgs 112/2017.-----

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.-----

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.-----

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.-----

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

ART.17 SOCI SOVVENTORI-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.-----

Art.18 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI-----

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominati fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.-----

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 25 (venticinque) ciascuna.-----

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio, altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.-----

Art.19 ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Consiglio di Amministrazione.-----

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Art.20 DELIBERAZIONE DI EMISSIONE-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;-----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i possessori delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.-----

I soci sovventori che hanno la qualità di persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si

debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art.21 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----

ART.22 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.-----

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura pari a due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dell'assemblea ordinaria dei soci.-----

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà dei lavoratori dipendenti e ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissato dalla legge per i soci cooperatori.-----

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Il valore nominale di ciascuna azione è di euro 100 (cento). Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile. Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art.37.

-----**TITOLO V**-----
-----**ORGANI SOCIALI**-----

ART.23 ORGANI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

ART.24 ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, comunicazione via fax, tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e

la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

ART.25 ASSEMBLEA ORDINARIA-----

L'Assemblea ordinaria:-----

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;-----
- 2) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6, del presente statuto;-----
- 3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;-----
- 4) procede alla eventuale nomina del o dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo legale dei conti;-----
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo legale;-----
- 6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;-----
- 7) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 39 del presente statuto;-----
- 8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;-----
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----
- 11) Approva i programmi sociali predisposti dal Consiglio d'Amministrazione.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 40.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:-----

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;-----
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;-----
- le altre materie indicate dalla legge.-----

ART.26 COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI-----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.-----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.-----

ART.27 ELEZIONE CARICHE SOCIALI-----

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa, ma sono possibili anche per acclamazione.-----

ART.28 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

ART.29 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori da tre a nove, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, determinato dall'Assemblea stessa.-----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.-----

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli Amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.-----

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori devono preventivamente comunicare incarichi assunti negli organi di amministrazione di altre imprese. La mancanza di tale atto comunicativo può comportare la decadenza dall'ufficio di amministratore.-----

ART.30 COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

A norma dell'art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza dell'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART.31 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze dell'Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART.32 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché

provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

ART.33 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.-----

ART.34 RAPPRESENTANZA-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.-----

Hanno altresì la rappresentanza della società i membri delegati, nei limiti della delega loro conferita.-----

ART.35 ORGANO DI CONTROLLO-----

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. -----

Nei casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria. -----

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.-----

ART. 36 REVISIONE LEGALE DEI CONTI-----

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. -----

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla

società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.-----

ART.37 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.-----

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.-----

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:-----

a) nomina e revoca del rappresentante comune;-----
b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;-----

c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;-----

d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.-----

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo e ammodernamento di cui al precedente art. 22.-----

Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.-----

Il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale.-----

L'azione di partecipazione cooperativa decade da tale qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo e ammodernamento.-----

TITOLO VI-----

PATRIMONIO SOCIALE-----

ART. 38 PATRIMONIO-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

b) dal capitale sociale dei soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa, destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;-----

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9; -----

e) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo art. 41 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e

agli eredi dei soci defunti;-----
f) dalla riserva straordinaria;-----
g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge o per statuto.-----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per
statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la
vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.---
Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in
natura e di crediti, ai sensi dell'articolo 2464 C.C.-----

ART. 39 RISTORNO-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su
proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del
ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabilite della normativa vigente, dalle
disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito
regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori
proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione
lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento
economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.--
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a
ciascun socio:-----

a) in forma liquida;-----
b) mediante aumento gratuito delle quote sociali sottoscritte
e versate.-----

ART. 40 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di
Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo
le disposizioni di legge.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180
(centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..-----

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione
presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data
di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le
particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente
necessario il prolungamento del termine fino a 180
(centottanta) giorni.-----

ART. 41 DESTINAZIONE DELL'UTILE-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla
destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non
inferiore a quella stabilita dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge
31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;--

- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----
d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;-----
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

E' vietato distribuire riserve tra i soci -----

ART.42 ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI-----

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

-----DISPOSIZIONI VARIE-----

ART.43 SCIoglimento ANTICIPATO-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

ART.44 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.-----

ART.45 REGOLAMENTI-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee 14 straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e

le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

**ART.46 PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE
E DEVOLUZIONE-----**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:-----

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ----
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

ART.47 RINVIO-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

F.to PAOLUCCI Lucia Olimpia-----
F.to DE GREGORIO Danilo-----
F.to Natasha DE GREGORIO-----
F.to Nausica DE GREGORIO-----
F.to DE GREGORIO Manuel-----
F.to Massimo Spinazzola con impronta del sigillo

* * *

Copia su supporto informatico conforme all'originale redatto
su supporto cartaceo ai sensi del d.lgs 82/2005, ad uso
registro imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Bojano, lì 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno)

Massimo Spinazzola